

Postergati anche i finanziamenti tramite terzi

Possono rilevare, ex art. 2467 c.c., anche le mere dilazioni di pagamento

/ Maurizio MEOLI

La postergazione ex [art. 2467](#) c.c. è applicabile anche quando il finanziamento sia concesso alla srl tramite un soggetto terzo (non socio); come accade nell'ipotesi in cui derivi dall'accomandatario della sas socia della srl. Rileva, inoltre, qualsiasi erogazione che realizzi, nella sostanza, un finanziamento, come nel caso della **dilazione di pagamento**.

Ad affermarlo è un provvedimento del Tribunale di Treviso del [12 marzo](#) scorso.

Nel caso di specie, all'inizio del 2006, Tizio, socio accomandatario al 50% (l'altro 50% era detenuto dal figlio Caio) della sas Alfa, a sua volta socia al 50% della srl Beta, vendeva a quest'ultima un terreno al prezzo di circa 580.000 euro. Il prezzo non veniva immediatamente pagato, ma, al momento del fallimento della srl Beta, avvenuto alla fine del 2016, risultava un debito residuo verso Tizio di circa 220.000 euro. Essendo nel frattempo deceduto Tizio, era il figlio Caio a richiedere l'ammissione allo stato passivo **"in chirografo"** del credito. Il giudice delegato accoglieva la richiesta di ammissione, ma disponeva la postergazione del credito medesimo.

Contro tale decisione veniva proposta opposizione.

Si osserva, in primo luogo, come l'operazione sopra descritta sia configurata come un finanziamento in favore della srl Beta. Tale circostanza non era contestata. Si ricorda, comunque, come l'art. 2467 c.c. venga applicato a qualsiasi forma di sostegno finanziario del socio alla società, **anche indiretto o camuffato**, che implichi un suo diritto alla restituzione (cfr. Trib. Reggio Emilia 10 giugno 2015). Il riferimento contenuto nell'art. 2467 c.c. ai "finanziamenti" dei soci "in qualsiasi forma effettuati", infatti, è in grado di comprendere una serie molto ampia di ipotesi rispetto alle quali la società viene comunque ad assumere un debito verso il socio. In particolare, oltre all'ipotesi del mutuo, sarebbero, tra le altre, da ricomprendere anche l'anticipazione e l'apertura di credito, l'accollo di debiti sociali, la mancata riscossione di somme liquide ed esigibili di cui il socio sia creditore verso la società e, come nel caso di specie, la **dilazione di pagamento** (cfr. anche Trib. Torino [21 marzo 2016](#), Trib. Reggio Emilia [10 giugno 2015](#) e Trib. Messina [4 marzo 2009](#)).

Costituiva, invece, motivo di opposizione il fatto che la vendita del bene cui era correlata la dilazione di pagamento fosse stata operata da Tizio; soggetto che **non era socio** della srl Beta. Circostanza dalla quale sarebbe dovuta conseguire l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 2467 c.c.

L'opposizione è giudicata infondata dal Tribunale di Treviso.

Posto che la *ratio* dell'art. 2467 c.c. risiede nel fatto che,

in considerazione delle condizioni in cui si trova la società sovvenzionata, sarebbe lecito aspettarsi non un finanziamento, ma un'erogazione di capitale di rischio, l'inapplicabilità della postergazione nel caso di finanziamento attuato tramite un soggetto terzo, che non rivesta formalmente la qualità di socio della società finanziata, paleserebbe una sin troppo facile **modalità elusiva** dell'art. 2467 c.c.

La Cassazione n. [14056/2016](#) ha esteso il principio di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci, posto dall'art. 2467 c.c. per le srl, alle spa che, per le modeste dimensioni e per la presenza di compagini sociali **familiari o comunque ristrette** ("chiuse"), esprimano un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificare l'applicazione.

Tale norma, precisa il Tribunale di Treviso, così come l'[art. 2497-quinquies](#) c.c., esprime un principio generale del diritto dell'impresa, come tale applicabile a tutte le ipotesi nelle quali il finanziatore si trovi in una relazione con la società tale da permettergli di beneficiare di **asimmetrie informative** rispetto ai normali creditori (cfr. anche Trib. Padova [16 maggio 2011](#), che ha ritenuto applicabile la disciplina in questione non solo ove si ravvisi un fenomeno di interposizione fittizia o reale, ma in tutti i casi di finanziamenti erogati da parti correlate e comunque riconducibili al socio).

Tale situazione è reputata evidente nel caso in esame, dove la sas Alfa (in quanto socia della srl Beta) aveva **interesse a non esporsi** al rischio di impresa, per via della postergazione, ponendo i capitali a disposizione della srl nella forma del finanziamento. E poiché la sas Alfa e Tizio facevano capo al medesimo centro di imputazione dell'interesse economico sottostante all'operazione, si presentava la convenienza di far figurare quest'ultimo quale soggetto finanziatore.

Attraverso lo spostamento dell'operazione di finanziamento dalla sas Alfa (socia della srl Beta sovvenzionata) al socio del socio (Tizio), quindi, si raggiungeva l'obiettivo di parificarsi a tutti gli altri creditori – e non ai soci – nella partecipazione ai rischi derivanti dall'attività di impresa.

Ma tutto ciò, sottolinea la decisione in commento, deve essere valutato da un punto di vista **"sostanziale"**, realizzandosi un finanziamento da parte di chi godeva di asimmetrie informative rispetto a tutti gli altri creditori, cautelandoli contro un rischio di impresa che ben si conosceva nelle sue concrete dimensioni.

Di conseguenza, sussistendo le condizioni della postergazione del finanziamento (ovvero un **forte squilibrio finanziario**) già al momento dell'erogazione dello stesso, è rigettata l'opposizione e confermata la natura postergata del credito.